

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

RG: / VG

Nel procedimento ex art. 7 d.l. 118/2021 per la conferma delle misure protettive proposto da

S.S.D. A R.L. (c.i. e P.IVA _____), in persona del
Presidente del C.d.A. sig. _____, rappresentata e assistita dall'avv. _____
dall'avv. _____

il Giudice Designato,

letto il ricorso ex art. 7 d.l. 118/2021 depositato in data 15.06.2022;

visto il parere dell'esperto e le posizioni assunte dalle parti;

visto il verbale dell'udienza 30.06.2022 e la documentazione acquisita;

ha emanato la seguente

ORDINANZA

S.S.D. A R.L. ha chiesto la conferma ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 d.l. 118/2021 delle misure protettive del patrimonio domandate ex art. 6 del d.l. 118/2021 ovvero in particolare:

- della misura di cui all'art 6 comma 1 per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori. Precisa la società che i creditori sig.ra _____ sig.ra _____ sig.ra _____

_____ hanno ottenuto decreto ingiuntivo per crediti vantati nei confronti della ricorrente e che il creditore _____ ha ottenuto sentenza con condanna dell'istante al pagamento, sulla cui scorta ha notificato atto di precetto. Rileva

inoltre che _____ ha notificato atto di pignoramento presso terzi, con udienza fissata al 18.1.2023;

- dell'effetto ex lege di cui all'art. 6 comma 5 per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive "non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori" per la durata di 120 giorni prorogabili ex art. 7 comma 5 di ulteriori 120 giorni. Osserva sul punto la società che la locatrice del compendio immobiliare di via _____ presso cui ha sede la società, _____ ha intimato sfratto per morosità notificato il 29.04.2022, con udienza rinviata al 26.07.2022;

- per tutta la durata delle trattative con i creditori, della sospensione nei confronti della società degli obblighi relativi al capitale di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.

L'istante chiede inoltre di ordinare agli Istituti di credito indicati in narrativa

(_____) con i quali intrattiene rapporti di conto corrente, di sbloccare i conti correnti bancari per i quali, ancorché non risultino tempestivamente iscritti a ruolo i relativi procedimenti esecutivi, continuano di fatto ad operare gli effetti dei pignoramenti presso terzi notificati dai creditori della società.

Si sono costituiti i creditori _____

È stato depositato parere predisposto dall'esperto nominato ai sensi degli artt 2 e 5 DL n.118/21, dott. _____

1) Ciò premesso, va rilevata in via preliminare la competenza del presente giudice ai sensi dell'art. 7 d.l. 118/2021 nonché il rispetto da parte della società istante degli incumbenti di cui all'art. 7 comma 1 primo periodo ed il deposito della documentazione di cui al citato art. 7, comma 2. Sussiste inoltre

la legittimazione dell'istante ai sensi dell'art 5 del decreto citato, essendo evidente – per quanto rappresentato dalla società e confermato dall'esperto – il suo stato di crisi.


Quanto al vaglio demandato al giudice al fine di accertare la possibilità di confermare le misure richieste, si ricorda come il Tribunale, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, è chiamato a verificare i presupposti di accesso al percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 e seguenti d.l. 118/2021, valutando in particolare la funzionalità delle misure richieste al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata, ovvero al risanamento dell'attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi. Il giudice deve inoltre effettuare un bilanciamento, *ex ante* e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure (Tribunale di Bergamo, ordinanza 5.4.2022).

Ebbene, esaminata la fattispecie alla luce dei parametri sopra indicati, deve ritenersi che le misure invocate possano essere confermate, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

La società ha dato atto della propria situazione economico patrimoniale e finanziaria ed ha prodotto (all. F) piano finanziario semestrale con elencazione delle iniziative che intende attuare per risanare l'attività d'impresa (revisione dei costi, programma di vendite abbonamenti e sostituzione software di gestione). L'esperto dott. con parere depositato in vista dell'udienza 30.06.2022, dopo aver dato conto della situazione dell'impresa e della documentazione esaminata, ha rilevato la presenza nel caso in esame di rilevanti condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario ma al contempo anche di elementi che fanno ritenere allo stato astrattamente e ragionevolmente conseguibile il risanamento dell'impresa. Afferma in particolare l'esperto che *"In situazioni come quella in cui versa la società, tenuto conto che trattasi di una crisi in limine dell'insolvenza, l'Esperto può avviare la composizione negoziata quando reputa vi siano "ragionevoli"*

prospettive di risanamento, basate su elementi di concretezza che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative (rif. Sez. III del protocollo di conduzione della composizione negoziata – documento recepito con decreto del 28.09.2021). Il contesto in cui opera la società è quello delle palestre (n. 3 palestre in) e delle piscine sportive (). Come evidenziato in precedenza i risultati economici storici ante COVID non sono un riferimento attendibile per supportare previsioni di rilancio, anzi sarebbero tali da non confortare una prognosi di ripresa o quantomeno di capacità di creare risorse aggiuntive per garantire la copertura dei debiti accumulati. Per contro gli investimenti effettuati nelle palestre, la parallela intensificazione dell'utilizzo delle piscine e l'esistenza di un piano di efficientamento delle risorse vengono portati come elementi tali da favorire una ripresa ed una crescita adeguati rispetto all'esigenza di risanamento dell'azienda oggi in crisi. (...) Nel caso di s.s.d. a r.l., la presenza di investimenti concentrati sulle migliori di beni di terzi e su attrezzature di scarso valore commerciale in ipotesi di cessione nel mercato dell'usato, presuppone in caso di cessazione dell'attività una liquidazione di tipo atomistico sostanzialmente a valori poco o per nulla remunerativi. Nell'ottica dei creditori sociali, qualora come sembra e si prevede (almeno nei mesi estivi grazie all'operatività della piscina e dal mese di settembre con l'accelerazione delle palestre in ipotesi di ripresa dei volumi storici) l'attività corrente riuscisse a produrre flussi a servizio del debito e, nel contempo, si addivenisse alla regolazione pattizia delle locazioni e dei rientri con gli stessi fornitori, nonché alla rimodulazione dei rimborsi dei finanziamenti bancari, si potrebbe ipotizzare un ritorno all'equilibrio in un arco temporale di medio periodo e la possibilità di un rientro graduale delle esposizioni. La società ha peraltro già convocato i principali locatori per negoziare l'adeguamento dei canoni, per portarli a livello di mercato ed ha contattato gli istituti di credito per presentare un piano di rientro che dovrà tenere conto delle regole creditizie oltre che delle esigenze aziendali (...) Per quanto sopra, tenuto conto che:

- la società si trova in una situazione di evidente squilibrio



base di argomentazioni fondate su presupposti di fatto reali e valutazioni logiche e coerenti, sia – quantomeno allo stato e nell'ambito del vaglio necessariamente sommario demandato al giudice nella presente fase - condivisibile, in quanto coerente con la specifica situazione descritta in ricorso e le iniziative ipotizzate e/o già intraprese dalla società. Tale giudizio prognostico non sembra peraltro inficiato dalle osservazioni svolte dai creditori che si sono opposti all'istanza (

) che non contestano i documenti prodotti

e/o i dati forniti dalla società né svolgono puntuali osservazioni avverso il parere dell'esperto, limitandosi a ritenere – in termini generici - non attendibile il giudizio da questi espresso. I creditori contrari non offrono inoltre ulteriori motivi che ostino alla conferma delle misure protettive, non rilevando in particolare fatti tali da integrare pregiudizi per loro irreparabili o comunque sproporzionati derivanti dall'applicazione delle misure.

Sulla base delle informazioni sin qui acquisite, deve quindi ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di conseguire un, seppur, parziale, risanamento della impresa e può ritenersi che le misure, richieste in relazione a tutti i creditori sociali, siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, che sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori decidessero di agire individualmente in via esecutiva nei confronti della società precludendo così il piano di risanamento. Allo stesso modo strumentale al buon esito delle trattative e alla possibilità quindi di risanamento deve inoltre ritenersi la misura di cui all'art. 6 comma 5, anche in considerazione del fatto che la società locatrice dell'immobile di via _____ ove ha sede la società, ha avviato azione di sfratto per morosità che se portata a termine comprometterebbe in maniera forse definitiva la possibilità di prosecuzione dell'attività e di risanamento. Ragioni tutte che legittimano la conferma delle misure protettive prodottesi sin dal momento della pubblicazione della istanza nel Registro delle imprese. Il giudice dà inoltre atto della dichiarazione della ricorrente ex art 8 d.l. 118/2021 di sospensione nei suoi confronti per tutta la durata delle trattative con i creditori degli

obblighi di cui agli artt. 2482bis e 2482 ter cc e il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484 comma 1 n. 4 cc.

2) Vanno a questo punto effettuate alcune precisazioni.

2.a) Deve in primo luogo precisarsi che ai sensi dell'art 6 comma 3 d.l. 118/2021 *“sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori”*.

Ebbene, data la presenza di creditori legati alla società da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (rispetto ai quali la società chiede abbiano efficacia le misure protettive ma che, pur non ritualmente costituiti, si sono opposti in udienza all'applicazione nei propri confronti delle misure), va precisato che tra i crediti di lavoro esclusi ex art 6 comma 3 cit. possono ad avviso della scrivente rientrare solo quelli vantati dai lavoratori subordinato della società istante, con applicazione ai restanti creditori delle misure richieste.

Se è infatti vero che l'art. 6 comma 3 parla genericamente di “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni, è altrettanto vero che tale locuzione, nell'assenza di diverse specificazioni da parte del decreto, pare doversi intendere riferita esclusivamente ai crediti sorti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali (soli) il decreto prevede una serie di misure specifiche finalizzate da un lato - al coinvolgimento di tale particolare categoria di creditori (e dei relativi rappresentati) nel procedimento di composizione negoziata della crisi; dall'altro, alla tutela in maniera specifica dei diritti, anche di natura economica, di tali lavoratori. Sono infatti sicuramente rivolte ai soli rapporti di lavoro subordinato le (ulteriori) disposizioni relative ai lavoratori previste dal d.l. 118/2021 quali, in particolare, l'art. 4 comma 8 (che ha introdotto forme sussidiarie di informazione e consultazione sindacale, al fine di coinvolgere le rappresentanze sindacali dei lavoratori subordinati nella composizione negoziata, laddove siano assunte determinazioni che possano incidere in maniera significativa sui diritti dei lavoratori) e l'art. 10 comma 2 (che

esclude i contratti di lavoro dipendente dall'ambito di applicazione della norma che facoltizza alla rideterminazione del contenuto dei rapporti secondo buona fede, laddove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2). Pare quindi coerente con tale impianto normativo che il legislatore, anche laddove ha ritenuto all'art. 6 comma 3 di escludere dall'ambito di applicazione delle misure protettive i "crediti di lavoro", abbia inteso riferirsi appunto ai (soli) crediti sorti in correlazione a rapporti di lavoro subordinato. Tale ricostruzione pare inoltre coerente con le norme del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza e della c.d. direttiva Insolvency (dir. 2019/1023) che pure, nel predisporre disposizioni a tutela dei rapporti e dei diritti (anche economici) dei creditori lavoratori, hanno entrambi limitato la previsione di specifici oneri informativi e di forme di tutela *ad hoc* ai (soli) lavoratori subordinati (artt. 189, 190 e 191 del codice della crisi e dell'insolvenza; Considerando n. 60, 61 e 62 e art. 13 della direttiva Insolvency).

2.b) Sotto altro profilo, non pare invece accoglibile l'istanza con cui la società chiede che il giudice ordini agli istituti di credito indicati nella narrativa del ricorso "*se del caso anche di concerto con il GE*" di sbloccare senza indugio i conti correnti bancari sui quali, ancorché non risultino tempestivamente iscritti a ruolo i relativi procedimenti esecutivi, continuano di fatto ad operare gli effetti dei pignoramenti presso terzi notificati dai creditori sociali. Istanza formulata sul presupposto, pare di capire, che il blocco dei conti correnti non sia giuridicamente legittimo e precluda nei fatti alla società di proseguire regolarmente la propria attività.

Ebbene, al di là della genericità dell'istanza (non è infatti specificato a quali creditori venga fatto riferimento e su quali specifici presupposti di fatto) va rilevato che, laddove l'istante ritenga che taluni pignoramenti siano inefficaci per mancata tempestiva iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni dalla restituzione dell'atto al creditore ex art 543 cpc, dovrà attivarsi nei modi e tempi previsti dal Codice di procedura civile per farne dichiarare l'eventuale inefficacia al GE competente. La riferita "*caducazione degli effetti dei*

pignoramenti presso terzi” deriva infatti, nella prospettazione attorea, da un evento (mancata iscrizione a ruolo) che costituisce, se effettivamente sussistente, causa estintiva del processo esecutivo, da rilevarsi nei termini e modi di rito al GE competente e non certo al presente giudice.

Né, si precisa per completezza, tale genere di provvedimento può essere correlato alla sola richiesta di conferma della misura volta ad impedire l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio della società, giacché “In tema di composizione negoziata, qualora il Tribunale abbia confermato le misure protettive richieste dal debitore con riferimento all’espropriazione presso terzi promossa in suo danno, il relativo pignoramento non viene comunque dichiarato inefficace e le somme presenti nel conto corrente non possono essere liberate in favore dell’imprenditore per soddisfare equamente i creditori. Il procedimento esecutivo entra, per converso, in una fase di mera quiescenza, con il conseguente blocco dell’attività liquidatoria in funzione del proficuo svolgimento delle trattative, ferma restando, tuttavia, l’indisponibilità - fino al raggiungimento, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., di quanto precettato aumentato della metà - delle somme giacenti nel conto oggetto di espropriazione e di quelle suscettibili di confluire durante la fase della sospensione della procedura esecutiva” (Trib. Milano 27.1.2022).

In definitiva, deve ritenersi che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste per la durata di 120 giorni, sussistendo una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento.

Conferma da intendersi nei termini e limiti sopra evidenziati.

Il giudice,

tutto ciò premesso

P.Q.M.

conferma, nei termini di cui in parte motiva, le misure protettive richieste e per l’effetto:

dispone che dal giorno della pubblicazione della istanza al Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei

lavoratori, non è consentito ai creditori della impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;

conferma l'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, comma 5 d.l. 118/2021 in forza del quale i creditori dell'impresa ricorrente non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;

conferma l'effetto *ex lege* di cui all'art 8 d.l. 118/2021, derivante dalla dichiarazione in termini effettuata dalla ricorrente, di sospensione nei suoi confronti per tutta la durata delle trattative con i creditori degli obblighi di cui agli artt. 2482bis e 2482 ter cc ed il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484 comma 1 n. 4 cc.

Manda all'Esperto dott. affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 20.07.2022

Il Giudice
Paola Rossi